

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4588-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro della difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia intrattiene con la Federazione russa, in primo luogo, e con i Paesi dell'ex blocco sovietico i più importanti rapporti politici ed economici, dopo la Repubblica Federale di Germania, di tutta l'Unione europea.

Non tutte le iniziative politiche ed economiche del Governo, nei confronti della Federazione russa, sono completamente condivisibili. Non è il caso dell'accordo per la distruzione delle armi chimiche, sul quale siamo chiamati a discutere.

Non è il caso perchè è interesse comune dell'Italia, dei Paesi europei occidentali, dei Paesi membri della NATO e della stessa Russia, dare seguito alla Convenzione per la proibizione delle armi chimiche, detta anche Convenzione di Parigi, firmata dalla Federazione russa.

L'accordo trae le sue origini dal «Piano d'azione» sottoscritto tra il presidente del Consiglio Prodi ed il presidente Eltsin durante la sua visita in Italia del 10 febbraio 1998. In tale occasione le parti dichiaravano la propria intenzione di concludere una specifica intesa per un contributo dell'Italia alla distruzione delle armi chimiche russe.

Secondo la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche la Russia è tenuta a distruggere entro il 2007 i suoi *stocks* di armi chimiche pari a circa 40.000 tonnellate; a tale scopo il Governo russo ha varato uno specifico programma che si prefigge di realizzare sette impianti di distruzione (a Gorny, Kambarka, Kizner, Marodykovskij, Ledriovka, Schuch'e e Poceco), del costo complessivo di circa 6 miliardi di dollari. Il programma russo è notevolmente in ritardo anche a causa delle note difficoltà finanziarie del Paese, facendo prevedere il mancato rispetto delle scadenze previste dalla Conven-

zione a causa dei ridotti finanziamenti destinati al programma di distruzione delle armi chimiche.

Per onorare gli impegni assunti, la Russia ha chiesto l'aiuto di altri Paesi parte, interessati alla puntuale eliminazione delle armi chimiche. Alcuni Paesi (Stati Uniti, Germania e Olanda) hanno già concluso specifici accordi per finanziare una parte dei lavori per la realizzazione degli impianti di distruzione, mentre altri Paesi (Italia, Regno Unito, Svezia, Finlandia, Canada e Francia) stanno ancora negoziando specifiche intese bilaterali. Nel contesto della «strategia comune» dell'Unione europea per la Russia il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente deciso un programma di cooperazione con la Russia che prevede di erogare 8,9 milioni di ECU negli anni 1999 e 2000 per la non proliferazione ed il disarmo della Federazione russa; in tale programma sono compresi anche alcuni lavori da realizzare nell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Gorny, ad integrazione di quanto è stato già realizzato con i finanziamenti della Germania che ammontano a 48,5 milioni di marchi.

L'accordo italo-russo prevede un finanziamento dell'Italia di 15 miliardi di lire, con stanziamenti di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, da erogare al Ministero della difesa russo per realizzare infrastrutture di supporto (gasdotti, elettrodotti, attrezzature sanitarie e di tutela dell'ambiente) necessarie al funzionamento di uno dei sette costruendi impianti di distruzione delle armi chimiche.

Le opere, previste dall'Accordo con l'Italia, dovranno essere realizzate da una impresa italiana: la localizzazione dell'intervento, inizialmente previsto a Kizner nella

Repubblica di Udmurtia, è stata rinviata ad un momento successivo alla firma dell'Accordo, anche al fine di far confluire l'intervento italiano nelle aree recentemente indicate dai russi come priorità.

La visita che il Presidente della Federazione russa terrà in Italia la prossima settimana è motivo per accelerare l'*iter* legislativo di questo accordo.

Credo che sia comune interesse di tutte le forze politiche italiane riconoscere alla visita un particolare interesse della Russia verso l'Italia. È noto infatti che questa è la prima visita ufficiale in un Paese dell'Unione europea del presidente Putin, giacchè la precedente visita a Londra fu realizzata prima del suo insediamento al Cremlino. Poichè la diplomazia si esprime attraverso simboli e gesti, appare evidente che i rapporti italo-russi vengono considerati dall'Italia e dalla Russia rapporti di particolare interesse reciproco.

È probabile che il nostro Governo avrà un certo numero di problemi nel prossimo futuro a causa di questi rapporti privilegiati con la Russia. L'Italia infatti è Presidente del Consiglio d'Europa e dopo la visita di Putin in Italia spetterà al ministro Dini, nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio d'Europa, visitare la Russia, avendo come unico punto all'ordine del giorno la questione citata.

La maggioranza dei parlamentari del Consiglio d'Europa ha chiesto una certa durezza in difesa dei diritti dell'uomo in Cecenia. Una condizione che la Federazione Russa non può soddisfare. Una situazione che metterà in contraddizione la politica estera bila-

terale del Governo italiano con quella multilaterale, suggerita dal Consiglio d'Europa.

La Commissione è ben consapevole della differenza tra la distruzione delle armi chimiche ed altre questioni bilaterali e multilaterali. L'approvazione di questo disegno di legge corrisponde ad un preciso interesse dei Paesi dell'Occidente e della NATO.

In sintesi:

L'Accordo quadro italo-russo per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche russe intende dare concreta attuazione all'impegno preso dal Governo italiano, durante la visita del presidente Eltsin del febbraio 1998, di contribuire alla realizzazione del programma federale;

L'assistenza italiana, pari a 15 miliardi di lire complessive, sarà erogata in tre anni a partire dal 2000, e sarà destinata a realizzare opere infrastrutturali e sociali necessarie al funzionamento di un impianto di distruzione delle armi chimiche della Russia, nonché a migliorare la sicurezza dell'ambiente e le condizioni di vita delle popolazioni locali;

attribuiamo grande importanza a progressi concreti del programma russo di distruzione degli *stocks* di armi chimiche e auspichiamo che essi consentano il rispetto da parte russa degli impegni assunti con la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche.

Per questo la Commissione invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

30 maggio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MUNDI)

30 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.